CAMERA DEI DEPUTATI N. 3169

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BERRUTO, GRIBAUDO, CUPERLO, PELUFFO, GHIO, DE MICHELI, PANDOLFO, ROGGIANI, PORTA, LAI, PROVENZANO, MALAVASI, BOLDRINI, CASU, SERRACCHIANI, FORATTINI, ANDREA ROSSI

Istituzione del Servizio nazionale sportivo e disposizioni concernenti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni volte a garantire il diritto di accesso alla pratica sportiva

Presentata il 27 ottobre 2026

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La legge costituzionale 26 settembre 2023, n. 1, ha modificato l'articolo 33 della Costituzione, riconoscendo espressamente il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psico-fisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme. Tale riconoscimento rappresenta un passaggio fondamentale nella definizione del ruolo dello sport nella società italiana e richiede l'adozione di politiche pubbliche capaci di trasformare il principio costituzionale in opportunità effettive di accesso alla pratica sportiva per tutti i cittadini. La presente proposta di legge istituisce il Servizio nazionale sportivo (SNS), quale sistema pubblico integrato volto a garantire l'accesso alla pratica sportiva e motoria lungo l'intero arco della vita, indipendentemente dalle condizioni economiche, sociali, personali e territoriali. L'iniziativa legislativa si propone di superare una concezione dello sport prevalentemente fondata sulla promozione delle attività e sul sostegno agli impianti, introducendo un modello orientato alla garanzia di prestazioni accessibili, continuative e inclusive. A tal fine, la presente proposta di legge prevede la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni sportive ed educative (LEPSE), l'istituzione della tessera sportiva nazionale e del buono spesa sportivo nazionale, la garanzia di opportunità gratuite di pratica sportiva per i minori soggetti all'obbligo di istruzione e il rafforzamento delle misure di inclusione delle persone con disabilità. Particolare rilievo è

attribuito al ruolo dei comuni, quali enti di prossimità, nella programmazione dell'offerta sportiva territoriale, nella riqualificazione degli impianti esistenti, nell'apertura delle palestre scolastiche al di fuori dell'orario didattico e nella promozione di spazi pubblici destinati all'attività motoria. La presente proposta di legge istituisce, inoltre, un sistema nazionale di accreditamento degli organismi sportivi, attraverso il quale le associazioni e le società sportive, gli enti di promozione sportiva e altri soggetti qualificati possono concorrere all'erogazione delle prestazioni garantite dal SNS. Il citato sistema di accreditamento è finalizzato a valorizzare il patrimonio di competenze e professionalità del mondo sportivo, assicurando requisiti uniformi di qualità, sicurezza, accessibilità, qualificazione degli operatori e tutela dei minori. Un ulteriore ambito di intervento riguarda il coordinamento tra lo sport e la prevenzione sanitaria, attraverso la promozione dell'attività fisica adattata e di programmi di esercizio fisico appropriati, nel rispetto delle competenze delle professioni sanitarie e dell'organizzazione del Servizio sanitario nazionale. La presente proposta di legge individua una *governance* coordinata tra lo Stato, le regioni e i comuni, nel rispetto delle rispettive competenze previste dalla Costituzione, e prevede strumenti di monitoraggio dell'effettiva disponibilità delle prestazioni e dell'utilizzo delle risorse pubbliche. La presente proposta di legge istituisce direttamente il SNS e ne disciplina gli elementi fondamentali, affidando ad atti normativi secondari esclusivamente la disciplina attuativa e tecnica necessaria alla sua organizzazione. L'attuazione è programmata progressivamente, con priorità per i minori, le persone con disabilità e i nuclei familiari in condizioni di svantaggio economico o territoriale, sulla base della determinazione dei fabbisogni e della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie. L'obiettivo è dare concreta attuazione all'articolo 33 della Costituzione, affinché la pratica sportiva non costituisca un'opportunità riservata a chi può sostenerne i costi, ma una dimensione accessibile della cittadinanza sociale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Istituzione e finalità del Servizio nazionale sportivo)

1. È istituito il Servizio nazionale sportivo (SNS), quale sistema pubblico integrato di garanzia dell'accesso alla pratica sportiva e motoria, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione.

2. Il SNS promuove l'accesso universale, continuativo e inclusivo alla pratica sportiva quale componente essenziale dello sviluppo della persona, dell'educazione, dell'inclusione sociale, della prevenzione sanitaria e della promozione del benessere psicofisico.

3. Il SNS opera attraverso la definizione e l'erogazione delle prestazioni sportive essenziali, il sostegno economico all'accesso alle attività sportive, la promozione dell'accessibilità degli impianti e dei servizi e il coordinamento tra le amministrazioni pubbliche, le istituzioni scolastiche, i servizi sanitari e gli organismi sportivi accreditati.

4. L'accesso alle prestazioni del SNS è promosso senza discriminazioni fondate sulle condizioni economiche, sociali, personali e territoriali, nel rispetto della libertà di scelta della disciplina sportiva, delle condizioni di salute e delle capacità individuali.

5. Il SNS opera in coordinamento con il Servizio sanitario nazionale, il sistema nazionale di istruzione e formazione, il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e l'ordinamento sportivo nazionale, nel rispetto delle rispettive competenze e senza duplicare le prestazioni e le funzioni già disciplinate dalla legislazione vigente.

Art. 2.

(Princìpi generali e ambito di applicazione del SNS)

1. Il SNS è organizzato secondo i seguenti princìpi:

a) riconoscimento della pratica sportiva quale strumento fondamentale di for-

mazione della persona, prevenzione delle condizioni di fragilità e promozione del benessere psicofisico;

b) garanzia di pari opportunità di accesso alle attività sportive, con particolare attenzione ai minori, alle persone con disabilità, agli anziani e ai soggetti economicamente svantaggiati;

c) promozione della pratica sportiva lungo l'intero arco della vita, anche attraverso il sostegno alle associazioni, alle società e alle cooperative sportive che realizzano programmi di avviamento alla pratica sportiva e alle attività motorie multidisciplinari rivolti ai minori, con particolare riferimento alla scuola primaria, nonché programmi di avviamento alla pratica sportiva e di attività fisica adattata destinati alle persone anziane;

d) integrazione tra le istituzioni scolastiche, le amministrazioni territoriali, i servizi sanitari e gli organismi sportivi;

e) valorizzazione e sostegno delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, delle cooperative sportive e degli altri soggetti sportivi che operano nell'ambito dell'avviamento alla pratica sportiva, della promozione dell'attività motoria multidisciplinare in età scolare e della realizzazione di programmi di attività fisica adattata per le persone anziane, delle federazioni sportive, degli enti di promozione sportiva e degli organismi sportivi paralimpici;

f) equilibrata distribuzione territoriale delle infrastrutture e dei servizi sportivi;

g) libertà di scelta della disciplina sportiva e rispetto delle condizioni personali e delle capacità individuali;

h) progressiva riduzione delle disuguaglianze economiche, sociali e territoriali nell'accesso alla pratica sportiva;

i) prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione, abuso, violenza ed esclusione nell'ambito delle attività sportive;

l) partecipazione delle regioni, degli enti locali, degli organismi sportivi e delle

rappresentanze delle persone con disabilità alla programmazione e alla valutazione del SNS;

m) valorizzazione e riqualificazione delle strutture esistenti, secondo criteri di sostenibilità economica, ambientale e gestionale.

2. Gli interventi del SNS sono destinati a tutti i cittadini e, nei limiti previsti dalla normativa vigente, agli stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale.

3. Le prestazioni essenziali erogate dal SNS sono assicurate secondo criteri di universalità e progressività, con priorità per i minori soggetti all'obbligo di istruzione, le persone con disabilità e i soggetti in condizioni di svantaggio economico o territoriale.

Art. 3.

(Livelli essenziali delle prestazioni sportive ed educative)

1. Sono istituiti i livelli essenziali delle prestazioni sportive ed educative (LEPSE), quali prestazioni e servizi essenziali diretti a garantire condizioni uniformi di accesso alla pratica sportiva nel territorio nazionale, nel rispetto delle competenze previste dall'articolo 117 della Costituzione.

2. I LEPSE individuano le prestazioni da garantire secondo criteri di accessibilità economica e territoriale, qualità, continuità, sicurezza e appropriatezza.

3. I LEPSE comprendono, in particolare:

a) l'accesso gratuito alle attività sportive ed educative essenziali per i minori soggetti all'obbligo di istruzione, secondo le modalità previste dalla presente legge;

b) misure di sostegno economico alla pratica sportiva per i nuclei familiari in condizioni di svantaggio;

c) attività sportive adattate e servizi di assistenza per le persone con disabilità;

d) programmi motori e sportivi finalizzati alla prevenzione e alla promozione della salute;

e) l'accessibilità delle strutture sportive pubbliche, garantendo livelli territoriali minimi;

f) prestazioni erogate da soggetti in possesso dei requisiti di qualità, sicurezza e qualificazione professionale previsti dalla legge;

g) servizi di orientamento e di informazione sulle opportunità sportive disponibili nel territorio;

h) misure per assicurare la continuità delle attività sportive essenziali nei territori caratterizzati da carenza di strutture o di servizi.

4. La Carta nazionale dei servizi sportivi essenziali è adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che individua, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente legge e delle competenze previste dalla Costituzione, le prestazioni comprese nei LEPSE, le relative condizioni di accesso, i livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni, i criteri di verifica e le modalità di aggiornamento.

5. La Carta è aggiornata periodicamente, tenendo conto dell'evoluzione dei bisogni della popolazione, delle conoscenze scientifiche, dei dati relativi alla partecipazione sportiva e dei fabbisogni finanziari. Le modifiche che comportano nuovi o maggiori oneri sono subordinate all'individuazione delle necessarie risorse.

6. Lo Stato assicura il monitoraggio dell'effettiva erogazione dei LEPSE e promuove, in collaborazione con le regioni e gli enti locali, le misure necessarie a ridurre le disparità territoriali, nel rispetto delle procedure previste dalla legislazione vigente.

Art. 4.

(Tessera sportiva nazionale)

1. È istituita la tessera sportiva nazionale (TSN), quale strumento personale di accesso alle prestazioni garantite dal SNS.

2. La TSN è rilasciata gratuitamente agli aventi diritto e consente:

a) l'accesso alle prestazioni previste dalla Carta nazionale dei servizi sportivi essenziali;

b) l'utilizzo del buono spesa sportivo nazionale di cui all'articolo 6;

c) la fruizione dei servizi erogati dalle strutture pubbliche e dai soggetti privati accreditati;

d) l'accesso ai programmi di attività fisica adattata e alle attività sportive assistite;

e) la verifica dell'effettiva erogazione delle prestazioni finanziate con risorse pubbliche.

3. Le modalità di rilascio, utilizzo e gestione della TSN, anche in formato digitale, sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nel rispetto della normativa vigente in materia di identificazione digitale, interoperabilità dei sistemi e protezione dei dati personali.

4. La TSN non costituisce titolo di affiliazione obbligatoria a federazioni, associazioni o società sportive.

Art. 5.

(Sistema nazionale di garanzia della pratica sportiva per i minori soggetti all'obbligo di istruzione)

1. È istituito il sistema nazionale di garanzia della pratica sportiva nell'età dell'obbligo di istruzione, quale componente essenziale del percorso educativo e formativo dei minori.

2. Il sistema garantisce a ogni minore soggetto all'obbligo di istruzione l'accesso gratuito a un programma continuativo di attività sportiva, anche al di fuori dell'orario scolastico, secondo le modalità organizzative previste dalla presente legge e dalla disciplina attuativa.

3. A tal fine, sono promossi:

a) l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria mediante per-

sonale docente in possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge, nel rispetto dell'ordinamento scolastico vigente;

b) l'apertura pomeridiana delle palestre e degli impianti sportivi scolastici, anche attraverso la stipulazione di convenzioni con associazioni e società sportive accreditate;

c) la possibilità di scelta tra differenti discipline sportive, compatibilmente con l'offerta territoriale;

d) la gratuità delle prestazioni sportive essenziali, comprese le attività adattate necessarie per gli studenti con disabilità;

e) il coinvolgimento delle famiglie, delle istituzioni scolastiche, dei comuni e degli organismi sportivi accreditati;

f) la continuità tra l'attività motoria scolastica e l'attività sportiva extrascolastica, in modo da favorire una pratica regolare durante l'età evolutiva.

4. La partecipazione alle attività sportive costituisce un obiettivo educativo essenziale. La presente legge non introduce un obbligo individuale di pratica sportiva e non prevede sanzioni economiche a carico delle famiglie per la mancata partecipazione.

5. Le attività sono organizzate nel rispetto della libertà educativa delle famiglie, dell'autonomia scolastica, delle condizioni di salute e delle capacità individuali dei minori.

6. Le istituzioni scolastiche, i comuni e gli organismi sportivi accreditati possono stipulare convenzioni per l'utilizzo condiviso degli impianti sportivi e per l'organizzazione delle attività sportive, garantendo la sicurezza degli ambienti, la tutela dei minori e il rispetto delle esigenze didattiche.

Art. 6.

(Buono spesa sportivo nazionale)

1. È istituito il buono spesa sportivo nazionale, quale contributo pubblico annuale destinato a favorire l'accesso alla

pratica sportiva e a sostenere i costi delle attività riconosciute dal SNS.

2. Il buono spesa è riconosciuto prioritariamente ai minori soggetti all'obbligo di istruzione, con particolare attenzione ai nuclei familiari economicamente svantaggiati.

3. L'importo annuale, i criteri di attribuzione, le modalità di aggiornamento del buono spesa nonché gli eventuali livelli di contribuzione allo stesso sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base dei fabbisogni rilevati, delle risorse disponibili e dei criteri previsti dalla presente legge.

4. Con il decreto di cui al comma 3 sono stabiliti, in particolare:

a) i criteri di attribuzione e di eventuale graduazione dell'importo del buono spesa in relazione all'indicatore della situazione economica equivalente;

b) le modalità di utilizzo del buono spesa mediante la TSN;

c) le condizioni di accreditamento degli organismi sportivi presso i quali il buono spesa può essere utilizzato;

d) le procedure di pagamento diretto ai soggetti erogatori;

e) i sistemi di controllo sull'effettiva prestazione del servizio;

f) le modalità per evitare duplicazioni con altri contributi pubblici destinati alle medesime finalità;

g) le procedure di verifica, di rendicontazione e di recupero delle somme indebitamente percepite o utilizzate.

5. Il buono spesa è utilizzabile per la partecipazione a corsi, programmi e attività sportive riconosciuti dal SNS e per l'acquisto delle relative attrezzature necessarie.

6. Sono previste misure specifiche di sostegno per i minori residenti in territori caratterizzati da insufficiente disponibilità di strutture sportive.

Art. 7.

(Diritto alla pratica sportiva delle persone con disabilità e istituzione della figura professionale dell'istruttore sportivo di sostegno)

1. Il SNS garantisce alle persone con disabilità l'effettivo accesso alla pratica sportiva mediante servizi, attrezzature e programmi adeguati alle condizioni e alle esigenze individuali.

2. È istituita la figura professionale dell'istruttore sportivo di sostegno, quale operatore qualificato destinato a favorire l'accesso, la partecipazione e la continuità della pratica sportiva delle persone con disabilità che necessitano di assistenza individualizzata.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo al fine di stabilire:

a) i requisiti professionali, formativi e di qualificazione dell'istruttore sportivo di sostegno;

b) le condizioni per il riconoscimento dell'assistenza sportiva individualizzata tra i LEPSE;

c) le modalità di valutazione delle esigenze individuali di supporto;

d) i criteri di accreditamento e di aggiornamento professionale degli operatori;

e) le modalità di coordinamento con gli organismi sportivi paralimpici e con le associazioni rappresentative delle persone con disabilità.

4. Il SNS promuove inoltre:

a) la disponibilità di attrezzature e ausili necessari alla pratica sportiva adattata;

b) l'integrazione tra le attività sportive scolastiche, i servizi territoriali e i programmi individualizzati di inclusione;

c) la formazione degli operatori sportivi in materia di disabilità, accessibilità e inclusione;

d) la tutela della dignità, dell'autodeterminazione e della sicurezza delle persone con disabilità.

5. L'assistenza dell'istruttore sportivo di sostegno è garantita senza oneri per il beneficiario nei casi individuati dalla disciplina attuativa di cui al comma 3, sulla base delle effettive esigenze di supporto e nei limiti delle prestazioni essenziali finanziate.

6. I servizi sono organizzati secondo criteri di personalizzazione, continuità e appropriatezza, evitando sovrapposizioni con le prestazioni sanitarie, scolastiche e socioassistenziali già garantite dall'ordinamento.

7. La figura professionale dell'istruttore sportivo di sostegno opera nell'ambito delle proprie competenze e non sostituisce il personale scolastico, sanitario e socioassistenziale previsto dalla normativa vigente.

Art. 8.

(Pratica sportiva, prevenzione sanitaria e attività fisica adattata)

1. Il SNS promuove l'integrazione tra la pratica sportiva, la prevenzione sanitaria e la promozione della salute, in coordinamento con il Servizio sanitario nazionale e nel rispetto delle competenze delle professioni sanitarie.

2. Nell'ambito del SNS sono promossi:

a) programmi di attività fisica adattata e di esercizio fisico strutturato, secondo criteri di appropriatezza e sicurezza;

b) programmi di attività motoria erogati presso palestre della salute e strutture accreditate;

c) programmi di attività motoria destinati alla popolazione anziana e ai soggetti con patologie croniche stabilizzate;

d) il coordinamento tra la valutazione sanitaria, la valutazione funzionale e lo svolgimento delle attività sportive adattate;

e) protocolli di collaborazione tra i servizi sanitari territoriali, gli enti locali e gli organismi sportivi accreditati.

3. La prescrizione o l'indicazione dei programmi di attività fisica adattata e di esercizio fisico strutturato è effettuata dai professionisti sanitari abilitati, secondo le rispettive competenze professionali e sulla base di criteri di appropriatezza clinica.

4. Le prestazioni suscettibili di finanziamento pubblico sono individuate nel rispetto della normativa vigente e delle procedure previste per l'integrazione con i livelli essenziali di assistenza sanitaria.

5. Le prestazioni a finalità sanitaria sono disciplinate e finanziate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale secondo la normativa vigente. Le ulteriori prestazioni sportive e motorie sono finanziate nell'ambito del SNS nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla presente legge e dalla relativa disciplina attuativa.

6. Restano ferme le competenze delle professioni sanitarie e le disposizioni vigenti in materia di attività fisica adattata.

Art. 9.

(Competenze dei comuni in materia di infrastrutture sportive territoriali)

1. I comuni costituiscono il livello istituzionale di prossimità per l'organizzazione territoriale dell'accesso alla pratica sportiva, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto delle funzioni attribuite alle regioni e agli altri enti territoriali.

2. Nell'ambito del SNS, i comuni:

a) concorrono alla programmazione territoriale dell'offerta sportiva e all'individuazione dei fabbisogni del territorio;

b) promuovono la disponibilità di impianti, strutture e aree sportive pubbliche accessibili;

c) favoriscono il recupero, la riqualificazione e l'utilizzo condiviso degli impianti sportivi esistenti;

d) promuovono l'apertura degli impianti scolastici alla collettività negli orari non destinati alle attività didattiche, d'intesa con le istituzioni scolastiche;

e) assicurano criteri trasparenti e non discriminatori per l'affidamento e l'utilizzo degli impianti sportivi pubblici;

f) promuovono la progressiva realizzazione e riqualificazione di aree verdi e di parchi urbani attrezzati per l'attività motoria e sportiva all'aperto, e accessibili alle persone con disabilità;

g) favoriscono, in collaborazione con i soggetti competenti, soluzioni per migliorare l'accessibilità dei luoghi di pratica sportiva mediante il coordinamento con il trasporto pubblico locale e i servizi di mobilità accessibile;

h) promuovono accordi con le associazioni e società sportive accreditate per la gestione e l'utilizzo degli impianti, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

3. Le regioni concorrono alla programmazione territoriale e al coordinamento della rete dei servizi sportivi, nel rispetto delle competenze dello Stato e degli enti locali e in raccordo con i sistemi sanitari regionali e sociali.

4. I requisiti territoriali minimi sono stabiliti nell'ambito della disciplina dei LEPSE, tenendo conto della popolazione residente, delle caratteristiche demografiche, della distribuzione territoriale, delle condizioni socioeconomiche e delle dotazioni infrastrutturali esistenti.

5. Gli interventi sono attuati progressivamente sulla base della programmazione finanziaria e dei fabbisogni infrastrutturali individuati ai sensi della presente legge.

6. Gli interventi infrastrutturali sono coordinati con gli strumenti di programmazione territoriale e con le misure di finanziamento esistenti, privilegiando la riqualificazione del patrimonio disponibile e l'eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali.

Art. 10.

(Organizzazione e governance *del SNS)*

1. Nell'ambito del SNS:

a) lo Stato esercita le funzioni di indirizzo generale, di definizione dei LEPSE,

di coordinamento a livello nazionale e di monitoraggio del loro rispetto;

b) le regioni esercitano le funzioni di programmazione territoriale, di organizzazione della rete dei servizi e di coordinamento con i sistemi sanitari regionali e sociali;

c) i comuni esercitano le funzioni di organizzazione dei servizi sportivi di prossimità, di gestione delle infrastrutture di competenza e di promozione dell'accessibilità territoriale;

d) gli organismi sportivi accreditati concorrono all'erogazione delle prestazioni secondo requisiti uniformi di qualità e sicurezza;

e) il Comitato olimpico nazionale italiano, il Comitato italiano paralimpico, la società Sport e Salute Spa e gli altri organismi competenti partecipano, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, alle attività di coordinamento e di attuazione del SNS.

Art. 11.

(Fondo nazionale per il diritto allo sport)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo nazionale per il diritto allo sport, con dotazione pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinato al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni e ai soggetti competenti secondo le modalità stabilite dalla presente legge e dalla disciplina attuativa.

2. Il Fondo è destinato prioritariamente:

a) al finanziamento dei LEPSE;

b) all'erogazione del buono spesa sportivo nazionale;

c) al finanziamento dei servizi di assistenza sportiva per le persone con disabilità;

d) al sostegno delle attività sportive scolastiche ed extrascolastiche;

e) al potenziamento delle infrastrutture sportive comunali;

f) al finanziamento dei programmi di prevenzione e di attività fisica adattata per le componenti non poste a carico del Servizio sanitario nazionale.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione al fine di stabilire le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo alle amministrazioni e ai soggetti competenti, sulla base di criteri che tengano conto della popolazione residente, della presenza di minori e di persone con disabilità, degli indicatori socioeconomici e dei divari infrastrutturali territoriali. Nella ripartizione delle risorse si tiene altresì conto dei fabbisogni *standard*, dei costi delle prestazioni essenziali, della capacità di offerta territoriale e degli obiettivi di progressiva riduzione delle disuguaglianze nell'accesso allo sport.

Art. 12.

(Sistema nazionale di accreditamento degli organismi sportivi)

1. È istituito un sistema nazionale di accreditamento degli organismi sportivi, quale strumento per individuare i soggetti pubblici e privati autorizzati a concorrere all'erogazione delle prestazioni del SNS.

2. Il sistema di accreditamento assicura:

a) l'uniformità dei requisiti di qualità e sicurezza delle attività;

b) un'adeguata qualificazione degli operatori sportivi;

c) l'accessibilità delle strutture sportive alle persone con disabilità;

d) la trasparenza dei costi e delle prestazioni erogate;

e) la tracciabilità dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici;

f) il rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei minori e prevenzione di abusi e discriminazioni;

g) la proporzionalità degli adempimenti amministrativi rispetto alla natura, alle dimensioni e alle attività dei soggetti richie-

denti, con particolare attenzione agli enti sportivi dilettantistici di minori dimensioni.

3. L'accreditamento costituisce condizione per l'erogazione delle prestazioni finanziate mediante la TSN e il buono spesa sportivo nazionale.

4. Le procedure di accreditamento, la durata, il rinnovo, la vigilanza, la sospensione e la revoca dello stesso sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente legge e delle garanzie procedimentali previste dall'ordinamento. Con il medesimo decreto è altresì previsto un regime transitorio che consenta agli organismi sportivi già operanti di adeguarsi progressivamente ai requisiti previsti dalla presente legge, nel rispetto delle condizioni di sicurezza e di tutela degli utenti.

5. Il sistema di accreditamento è coordinato con i registri e gli strumenti di riconoscimento degli enti sportivi già previsti dalla legislazione vigente, al fine di evitare duplicazioni e oneri amministrativi non necessari.

Art. 13.

(Monitoraggio e verifica dei LEPSE)

1. È istituito un sistema di monitoraggio dell'effettiva erogazione dei LEPSE, volto a verificare la disponibilità, l'accessibilità, la qualità e la continuità delle prestazioni garantite a livello nazionale dal SNS.

2. Il sistema di monitoraggio rileva, in particolare:

a) i livelli di partecipazione alla pratica sportiva per fasce di età;

b) l'accessibilità economica e territoriale dei servizi sportivi;

c) la disponibilità di infrastrutture sportive;

d) l'accesso delle persone con disabilità alle prestazioni sportive erogate;

e) l'utilizzo delle risorse pubbliche;

f) gli indicatori aggregati di efficacia dei programmi con riguardo alla parteci-

pazione, all'inclusione e alla promozione del benessere psicofisico;

g) la distribuzione territoriale dei soggetti accreditati e i tempi di accesso ai servizi essenziali.

3. Il Governo presenta annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del SNS, sull'utilizzo delle risorse e sul progressivo raggiungimento dei LEPSE.

4. Il sistema di monitoraggio individua le situazioni di mancata o di insufficiente erogazione delle prestazioni sportive ed educative e promuove procedure di verifica, assistenza e intervento nei confronti delle amministrazioni interessate, nel rispetto delle garanzie costituzionali e delle competenze delle regioni e degli enti locali.

5. Il monitoraggio è effettuato utilizzando, ove possibile, i sistemi informativi e le fonti statistiche già disponibili, assicurando l'interoperabilità dei dati e il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

6. I risultati del monitoraggio sono pubblicati in forma accessibile, con dati aggregati e indicatori omogenei, al fine di garantire la trasparenza sull'effettiva disponibilità delle prestazioni erogate nell'ambito dei LEPSE a livello nazionale e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Art. 14.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0220710